

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

Friuli Venezia Giulia – Trieste: Sezione I, 30 agosto 2006, n. 585

Il consiglio comunale che agisce in autotutela ha motivato quella urgenza ed improrogabilità che è richiesta dall'articolo 38 del D.Lgs. 267/2000 per operare dopo la convocazione dei comizi elettorali.

Omissis.

Le altre doglianze non meritano ingresso.

La prima, con la quale l'istante ha denunciato l'illegittimità della convocazione del Consiglio comunale in sessione straordinaria urgente, si appalesa infondata sulla base della considerazione essenziale che il presupposto della urgenza ed improrogabilità di cui è cenno nell'articolo 38, comma 5, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 ("I consigli durano in carica sino all'elezione dei nuovi, limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti e improrogabili"), costituisce apprezzamento di merito insindacabile in sede di giurisdizione di legittimità, se non sotto il limitato profilo della inesistenza del necessario apparato motivazionale, ovvero della palese irrazionalità od illogicità della motivazione addotta.

Nel caso di specie questa motivazione, ricondotta dal Consiglio comunale ad un accertato vizio di incompetenza dell'originario provvedimento sindacale - vizio suscettibile in quanto tale di determinare una soccombenza giudiziale del Comune resistente - sussiste e non può di certo ritenersi manifestamente illogica od irrazionale.

Omissis.